CAMERA DEI DEPUTATI N. 1636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLI, PITZALIS

Disciplina della proroga degli incarichi di insegnamento nelle università

Presentata il 16 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge pone come obiettivo primario l'ulteriore proroga degli incarichi di insegnamento universitario tenuti da coloro che hanno già beneficiato della norma prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Detta proroga si rende necessaria per garantire la conservazione degli insegnanti già attivati, nel superiore interesse pubblico di assicurare il livello di funzionamento delle facoltà anche successivamente allo spirare del termine, previsto dal citato articolo 113, dell'avvenuto espletamento della seconda tornata dei concorsi liberi per professore associato.

Di una tale esigenza si è fatto carico di recente il Consiglio di Stato, sezione II, il quale, nel parere n. 1310 del 1993, espresso a seguito di una specifica richiesta di interpretazione autentica dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, avanzata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha sostenuto che le amministrazioni universitarie, nella loro discrezionalità, hanno la facoltà di non disporre, anche successivamente all'espletamento delle tornate concorsuali per professore associato, la cessazione degli incarichi ogni qualvolta essi siano relativi a insegnamenti i quali non siano stati nel frattempo ricoperti da professori di ruolo; e ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di funzionamento delle facoltà.

Del resto, qualora non si optasse per una soluzione del genere, si verificherebbe un grave danno per le università, le quali dovrebbero rinunciare a tutta una serie di insegnamenti tenuti per incarico, in certi casi da oltre venticinque anni, da professori

che hanno meritato la stima degli studenti e del corpo docente, non potendo, allo stato, le facoltà provvedere alla copertura di tali insegnamenti con professori di ruolo di I e II fascia oltre che per motivi logistici, soprattutto per motivi finanziari; né tali insegnamenti dovrebbero essere coperti per supplenza in un momento di grave crisi economica, attesa la duplicazione degli oneri finanziari, come in seguito sarà chiarito. Va aggiunto, poi, che se dal 1980 ad oggi non è stato possibile, secondo l'originaria previsione del legislatore, provvedere in tutte le università italiane alla copertura con ruoli dell'elevato numero di insegnamenti tenuti per incarico, quando con cadenza periodica si sono messi a concorso posti di ruolo di I e di II fascia, risulta inattuale e irrealizzabile che nel giro di pochi mesi gli oltre seicento professori incaricati stabilizzati possano essere sostituiti da professori di ruolo.

Di più, poi, c'è da rilevare che tali professori incaricati stabilizzati, qualora fossero fatti decadere dalle Università al verificarsi del termine di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, resterebbero comunque in servizio ai soli fini economici, in quanto a tutto oggi non è stata ancora data attuazione, nei fatti, alla disposizione dell'articolo 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, così come modificato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, relativa al passaggio ad altra amministrazione dei professori stabilizzati non più prorogabili.

L'aver previsto nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 il passaggio ad altra amministrazione del personale docente incaricato, ha posto poi un ulteriore problema di correttezza giuridica: se è consentito al personale docente non di ruolo di « passare » nei ruoli dell'amministrazione pubblica, ciò sta a significare che comunque tale personale, che ha partecipato ad un concorso pubblico *sui generis* (quello di assegnazione dell'incarico), ha assunto una posizione nell'ambito dell'amministrazione pubblica di « ruolizzato », non più modificabile (di qui la necessità della proroga fino alla data del collocamento in pensione). Altrimenti non si potrebbe giustificare che nel nostro ordinamento sia consentito il passaggio nei ruoli della pubblica amministrazione al personale docente incaricato, senza che questi abbia partecipato allo specifico concorso relativo al posto che andrebbe a ricoprire.

La presente proposta di legge si propone, inoltre, di eliminare una palese disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra i professori incaricati di tutte le università italiane e i professori incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena. A questi ultimi, destinatari della legge n. 204 del 1992, viene consentito di continuare a prestare, a domanda, l'attività svolta come figura ad esaurimento, mentre per tutti gli altri docenti incaricati tale possibilità è preclusa dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che ha disposto, come accennato in precedenza, quale termine ultimo per la proroga degli incarichi l'espletamento della seconda tornata dei concorsi liberi per professore associato.

Si tratta di una manifesta disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione né di fatto né di diritto.

Né valga obiettare che l'esplicita previsione contenuta nella legge n. 204 del 1992 della « proroga a vita », a domanda, degli incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena sarebbe giustificata dalla circostanza che tali due università statali sono ad ordinamento autonomo, perché ciò contraddirebbe la nuova realtà legislativa che ha stabilito l'autonomia di tutte le università.

Una tale obiezione potrebbe risultare in parte fondata, qualora per dette università non fosse prevista per legge una dotazione organica di posti di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori. In siffatta ipotesi, così come accade attualmente per gli istituti superiori di educazione fisica, sarebbe giocoforza continuare a prorogare « in eterno » gli incarichi di insegnamento, in assenza di altro tipo di personale docente. Per le università per stranieri di Perugia e di Siena l'articolo 4

della citata legge n. 204 del 1992 prevede, invece, espressamente, una dotazione organica di posti di ruolo, così come del resto già prevedevano le leggi istitutive di tali università.

Ciò premesso, si rende quindi necessario, oltre che doveroso, rimuovere una tale situazione di disparità manifesta e dettare una normativa che ponga sullo stesso piano docenti incaricati delle varie università italiane con gli incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena, onde evitare che la suesposta disparità di trattamento sia portata al vaglio della Corte costituzionale, cosa che peraltro risulta già richiesta in molti ricorsi amministrativi pendenti.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della presente legge va osservato che trattasi di legge « a costo zero » o addirittura di legge « a risparmio » in quanto, qualora gli attuali incaricati fossero fatti decadere, continuerebbero a fruire del trattamento economico in godimento fino al passaggio ad altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

Va rilevato, poi, che, qualora questa proposta di legge non dovesse essere approvata dal Parlamento, graverebbe, a carico del bilancio delle università, un doppio impegno di spesa: la corresponsione del trattamento economico in godimento agli attuali incaricati, che praticamente continuerebbero ad essere pagati senza svolgere la funzione docente fino al passaggio ad altre amministrazioni sulle quali, comunque, graverebbero un domani i relativi trattamenti economici, nonché il pagamento delle supplenze o addirittura dei posti di ruolo ai professori chiamati a coprire gli insegnamenti resi vacanti dalla decadenza dei professori incaricati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati al fine di assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, i professori incaricati, che hanno beneficiato della proroga dell'incarico ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi 8, 11 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980, sono mantenuti in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, restando loro assegnato l'insegnamento ricoperto, nonché lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento.

2. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni di cui agli articoli 117, secondo comma, e 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione relativa alla partecipazione agli organi accademici dei professori incaricati stabilizzati contenuta nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1636
Lire 500